

STATUTO FIAVET PIEMONTE	
TITOLO I – DELL'ORDINAMENTO GENERALE, DELLA DENOMINAZIONE E DEGLI SCOPI	
Art.1	E' costituita con sede in Torino, secondo le vigenti leggi, una Associazione fra le Imprese economiche legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo che abbiano sede nel territorio della Regione Piemonte. L'Associazione ha durata indefinita, è apolitica e senza scopo di lucro.
Art.2	L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo FIAVET di cui accetta senza riserve lo Statuto ed il Regolamento. Assume pertanto la denominazione "FIAVET PIEMONTE", ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Federazione Nazionale.
Art.3	L'Associazione FIAVET PIEMONTE si propone, in via diretta a livello territoriale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi: <ol style="list-style-type: none">1. rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo dell'area di competenza nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali;2. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dell'attività professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo dell'area di competenza;3. stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per l'area di competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;4. tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale;5. realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese associate;6. svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di attività turistiche;7. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento;8. promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperative ed economiche nell'interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, Società ed organizzazioni pubbliche e private all'uopo costituite o da costituirsi;9. stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese turistiche per il conseguimento di scopi comuni;10. promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati;11. collaborare con la pubblica amministrazione locale in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e la Categoria.
TITOLO II – DEI SOCI	
Art.4	Sono Soci effettivi dell'Associazione FIAVET PIEMONTE esclusivamente la Imprese legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.

Registrato a
Torino III il 11
Marzo 2019 al
n° 4630 serie
1T
Euro 200,00

Possono inoltre aderire Soci Onorari e Aggregati - comunque senza diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione – che siano Enti, persone fisiche o Imprese rilevanti a livello territoriale o comunque strumentali al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.

Sono Soci Aggregati: le Imprese, le aziende, gli enti pubblici e privati, i consorzi e le associazioni che esplicano attività complementari non in concorrenza con quelle delle Agenzie di Viaggi e Turismo, compresi gli uffici di rappresentanza dei vettori aerei, ferroviari e marittimi anche stranieri.

Sono Soci Onorari: gli Enti, le persone fisiche e giuridiche le quali abbiano meritato la gratitudine dell'Associazione per l'attività svolta e per i servizi resi alla categoria Turismo.

Art.5

I Soci effettivi aderiscono all'Associazione presentando al Presidente domanda completa di copia della propria Autorizzazione all'esercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente nonché di tutti gli altri documenti richiesti dall'Associazione per comprovare il regolare esercizio dell'attività. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si pronuncia – nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni dalla data della domanda – sull'ammissione del nuovo Socio, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota associativa annuale. Non possono essere soci: gli interdetti, i falliti, i soggetti colpiti da condanna penale per reati comuni di natura dolosa, che non abbiano ottenuto la riabilitazione. La durata dell'adesione all'Associazione è annuale e s'intende per l'anno solare. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona col pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che l'Associazione vorrà eventualmente richiedere. Sia all'atto della prima iscrizione che del rinnovo, i Soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei Settori Professionali previsti dallo Statuto Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attività, al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello nazionale. Le dimissioni del socio dovranno essere notificate a mezzo raccomandata A/R o pec. La quota sociale per l'anno in corso dovrà comunque essere corrisposta e non sarà restituita o frazionata.

TITOLO III – DEGLI OBBLIGHI E DELLE SANZIONI

Art.6

L'adesione all'Associazione comporta per i Soci tutti l'obbligo di attenersi alle previsioni ed principi dello Statuto dell'Associazione, nonché l'impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoprandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli.

Art.7

Un Socio effettivo può essere escluso dall'Associazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l'Associazione o quando il Consiglio Direttivo ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità ed ai principi ispiratori dell'Associazione. E' fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell'Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite all'Associazione stessa.

TITOLO IV – DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE SOCIALE

Art.8

Il patrimonio Sociale è formato:

a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall'Associazione.

Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dell'Assemblea dei Soci.

Per la ordinaria gestione dei fondi invece è competente la Giunta Esecutiva dell'Associazione entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e il Vice Presidente eletto ai sensi dell'art. 15 operano sul conto corrente dell'Associazione con firma disgiunta per operazioni ordinarie e comunque fino ad un importo massimo di € 10.000,00, e con firma congiunta per operazioni di importo superiore.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO V – DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) la Giunta Esecutiva;

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Comitato dei Probiviri.

Art.10

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della FIAVET PIEMONTE. Essa è costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi – senza diritto di voto – i Soci onorari ed aggregati. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo lettera Raccomandata o PEC inviata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio può inoltre essere portatore del voto di non più di due Soci, in virtù di delega sottoscritta da parte degli stessi.

Art.11

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere riunita almeno una volta nell'anno entro il 31 marzo per:

a) deliberare sulla politica generale della Associazione, fissando le linee programmatiche per il Consiglio Direttivo;

b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito;

c) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di Risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET;

e) provvedere ogni tre anni, con cadenza pari a quella dell'elezione delle cariche federali FIAVET, all'elezione del Presidente, del Consiglio direttivo, del Collegio dei

revisori e del Comitato dei probiviri.

Hanno diritto ad essere candidati alle cariche dell'Associazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante, in regola con i contributi associativi;

f) stabilire l'entità dei contributi associativi per l'anno in corso; nel caso in cui essi siano variati rispetto all'anno precedente in data seguente alla scadenza del pagamento annuale della quote, i soci dovranno versare la differenza (o riceverne il rimborso) entro un mese dalla delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria, oltre che per altri argomenti non trattati in Assemblea ordinaria annuale, è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

1) modifiche da apportarsi allo Statuto Sociale;

2) scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria le sedute sono valide con la partecipazione di almeno un decimo dei soci iscritti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, di persona o per delega.

Nell'Assemblea Straordinaria di modifica statutaria le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenti non meno della metà dei soci iscritti all'Associazione; nell'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è necessario invece la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci iscritti all'Associazione.

Art.12

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. Il Socio effettivo che presenti la propria candidatura alla carica di Presidente, ne dà comunicazione all'Associazione non più tardi di 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, indicando il proprio programma e la composizione della sua Giunta Esecutiva. Il Presidente rappresenta l'unità e le istanze dell'Associazione FIAVET PIEMONTE e dei Soci tutti. Il suo mandato è triennale. Egli viene indicato dall'Associazione quale rappresentante in seno al Consiglio Nazionale della Federazione. A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'Associazione. Convoca – anche sentito il Consiglio Direttivo – le riunioni dell'Assemblea dei Soci. La Sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni, all'uopo notificate al Vice Presidente, o di sua morte, il Consiglio Direttivo dà mandato al Vice Presidente di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per l'elezione – entro 60 giorni – del nuovo Presidente che resterà in carica fino ad esaurimento del mandato triennale.

Art.13

Il Consiglio Direttivo è l'organo che assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell'Assemblea dei Soci in tutti i campi dell'attività dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente dell'Associazione, da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i soci che hanno fatto pervenire la candidatura non più tardi di 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva. Il mandato del Consiglio Direttivo è triennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato triennale seguendo l'ordine dei voti riportato nell'ultima Assemblea dei Soci elettiva. Le riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Nel Consiglio Direttivo possono essere cooptati, su proposta del Presidente fino a 4 Consiglieri di qualunque provincia, che verranno ratificati dalla prima Assemblea dei Soci, seguente alla loro cooptazione.

In nessun caso i Consiglieri possono farsi sostituire nelle riunioni di qualsiasi livello. Tre assenze consecutive possono comportare la decadenza dell'incarico e la sostituzione, come in caso di dimissioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.14

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione compete di:

- a) fissare le linee politiche ed il programma dell'azione dell'Associazione sulla base dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;
- b) esaminare ed approvare le proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) nominare eventuali soci onorari ed aggregati;
- e) approvare e se necessario aggiornare il Regolamento della Associazione;
- f) accettare o respingere con motivazione le domande di adesione all'Associazione presentate da aspiranti soci;
- g) su richiesta del Presidente, deliberare in merito all'eventuale revoca di uno o più membri della Giunta Esecutiva;
- h) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, l'ordine del giorno;
- i) indicare – secondo le previsioni dello Statuto federale - i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale;
- j) richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed all'Assemblea dei Delegati della Federazione;
- k) su proposta del Presidente, deliberare in merito alla eventuale cooptazione dei 4 membri di Consiglio Direttivo;
- l) dispone l'esclusione di un socio effettivo ai sensi dell'art. 7, anche su proposta del Comitato dei Probiviri.

Art.15

La Giunta Esecutiva costituisce l'organo collegiale di direzione dell'Associazione. Essa esercita, con l'ausilio della Segreteria dell'Associazione, tutti i compiti dell'ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti all'esame preventivo del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con l'obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo stesso.

I membri della Giunta Esecutiva sono nominati direttamente dal Presidente dell'Associazione, il quale può procedere alla loro revoca e sostituzione solo su parere conforme del Consiglio Direttivo. Tra essi il Presidente nomina il Vice Presidente. La durata del mandato è triennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, il Presidente procede alla sostituzione fino a scadenza del mandato stesso.

Art.16

Alla Giunta Esecutiva dell'Associazione compete di:

- a) Proporre gli schemi di Risoluzione all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) proporre il bilancio preventivo ed alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo.

Art.17

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da n. 3 membri ed è nominato dall'Assemblea dei Soci, con preferenza tra professionisti iscritti nell'Albo dei Commercialisti-Revisori contabili.

Ad esso compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dell'Associazione in ogni suo aspetto riferendone – con analisi critica – all'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno. Il Collegio può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili delle Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. Il mandato è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l'ordine dei voti riportati nell'ultima Assemblea elettiva dei soci.

Le candidature vanno inviate all'Associazione non più tardi di 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

Art.18

Il Comitato dei Probiviri dell'Associazione è composto da n. 3 membri ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con particolare riguardo all'esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Ad esso sono affidati l'esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i soci oppure tra questi e l'Associazione. Può avanzare proposta al Consiglio Direttivo di esclusione del socio, ai sensi dell'art. 7. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione. Il mandato è triennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l'ordine dei voti riportati nell'ultima Assemblea elettiva dei Soci.

Le candidature vanno inviate all'Associazione non più tardi di 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

TITOLO VI – DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.19

Sono a carico dell'Associazione FIAVET Piemonte gli oneri relativi al funzionamento dei propri uffici ed alle prestazioni derivanti dal proprio compito associativo sul piano regionale. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi – anche specifici - affidati nell'interesse dell'Associazione. Il Socio dell'Associazione che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta nell'ambito e per mandato dell'Associazione stessa.

TITOLO VII – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore del presente Statuto rimarranno in carica gli Organi Associativi attualmente in corso di mandato, fino a scadenza naturale.

Eventuali integrazioni o sostituzioni degli Organi e cariche avverrà applicando il presente Statuto, ma con scadenza di mandato pari a quella degli Organi già in carica.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Gabriella AIRES

Carlo Alberto MARCOZ Notaio